

INFORMATIVA N. 30 / 2018

Ai gentili Clienti dello Studio

Oggetto: **COMPORTAMENTO IN CASO DI RICEZIONE DI FATTURA PER OPERAZIONI INESISTENTI (es. MERCE MAI ACQUISTATA)**

Riferimenti Legislativi: **Faq Agenzia delle Entrate – Fatturazione elettronica**

Come definito dall'Agenzia delle Entrate, il Sistema di Interscambio è un semplice "postino elettronico".

Tra le FAQ pubblicate dall'Agenzia delle Entrate è riportato il seguente quesito:

D.: Nel caso riceva una fattura per merce mai acquistata, cosa devo fare?

R.: L'introduzione dell'obbligo di fatturazione elettronica non ha introdotto disposizioni riguardanti il "rifiuto" di una fattura. Pertanto, nel caso in esempio, il cessionario che riceva una fattura per una partita di merce mai ricevuta potrà rifiutarla o contestarla comunicando direttamente con il cedente (es. via email, telefono ecc.): non è possibile veicolare alcun tipo di comunicazione di rifiuto o contestazione attraverso il canale del SdI.

Dal prossimo anno, quindi, in caso di ricevimento di fatture da fornitori, conosciuti o sconosciuti, per merce mai acquistata, **non sussiste alcun obbligo di registrazione della fattura ricevuta.**

LO STUDIO RIMANE A DISPOSIZIONE DELLA CLIENTELA PER QUALSIASI CHIARIMENTO.

Verona, 21/12/2018

Distinti saluti

Avv. Luigi Borsaro

LAUREA IN GIURISPRUDENZA
SCIENZE POLITICHE
STORIA E MEMORIA DELLE CULTURE EUROPEE
RICERCA STORICA E RISORSE DELLA MEMORIA

AZIENDALISTA
AVVOCATO
REVISORE LEGALE
DIREZIONE E ORGANIZZAZIONE D'IMPRESA
LAVORO E DISCIPLINE SOCIALI

CAVALIERE AL MERITO
DELLA REPUBBLICA

www.luigiborsaro.it studio@luigiborsaro.it